



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 - 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16



## Copia di Delibera della Giunta Comunale

N°18 del Reg. del 24/03/2025	OGGETTO: CONTRIBUTO DI SEGRETERIA PER LE RICHIESTE DI CITTADINANZA IURE SANGUINIS E PER COPIA DEGLI ATTI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE DA OLTRE UN SECOLO RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE TARIFFE ANNO 2025
---------------------------------	--

L'anno 2025, il giorno 24, del mese di Marzo, alle ore 13.30, nella sala delle riunioni del Comune di Sedini, su convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Cognome Nome	carica	Presente
Finà Sebastiano	Assessore	Si
Carta Salvatore	Sindaco	Si
Fresi Angela	Vice Sindaco	Si
Sussarellu Giovanni	Consigliere Assessore	No
Soggia Leonardo	Consigliere Assessore	Si
TOTALI		Presenti: 4      Assenti: 1

Partecipa in modalità video conferenza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a) e art. 108, del D.Leg. vo 18/08/2000 n.267 la Segretaria Comunale Dott.ssa Debora Rita Fomesu

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'artt .49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.L.gs n. 267/2000:

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare:

- *comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- *comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- *comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai Comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal Comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

### **DATO ATTO** che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, hanno assunto dimensioni rilevanti, impegnando in misura crescente l’Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che producono costi diretti e indiretti per l’Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- i procedimenti indicati dall’art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle afferenti il riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell’art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono approfondite valutazioni di ordine giuridico e si intrecciano sovente con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

### **DATO ATTO** che

- il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull’estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell’atto abbia esito positivo o meno;
- il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell’art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;

- i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di C.C. n. 37 in data 30.12.2024, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2025-2027;

**DATO ATTO** che la Legge di Bilancio è entrata in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione 2025-2027 e che pertanto si ritiene necessario aggiornare le tariffe disciplinate dai citati commi 636, 637;

**RITENUTO** conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

**STABILITO** pertanto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato secondo le modalità stabilite dal Comune e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili ex artt. 49, 1° comma e 147 bis D.L.gs. n° 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di istituire a decorrere dal 01.04.2025 un contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPORTO DEL CONTRIBUTO</b>
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 250,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 300,00

3. Di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;
4. Di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
  - non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
  - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
5. Di aggiornare le tariffe per i diritti di segreteria degli atti ed estratti dello stato civile, fermo quanto previsto dalla legge di bilancio predetta in relazione allo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n° 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole;

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

(Il Responsabile del Servizio)

( Il Responsabile di Ragioneria)

Il presente verbale, salva l' ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Carta Salvatore

F.to D.ssa Debota Rita Fonesu

---

---

Della su estesa deliberazione, ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.  
E' Copia Conforme all'Originale

Il Responsabile Amministrativo  
Deborah Nativi

---

---

=  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 24/03/2025 al 08/04/2025;
- è divenuta esecutiva il giorno 24/03/2025essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell' atto;

Dalla residenza comunale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**D.ssa Debora Rita Fonesu**

---

---

Sedini Li: \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
**D.ssa Debora Rita Fonesu**